

Deliberazione n. 42 del 16 maggio 2018

OGGETTO: Organismo Indipendente di Valutazione.
Modifiche alla Sezione I bis, del Capo VI, del Titolo VI del Regolamento di organizzazione del Consiglio regionale.

Schema di deliberazione n. 31 del 15 maggio 2018

Verbale n. 11

Componenti:

			Pres.	Ass.	
Presidente	Daniele	LEODORI	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
Vice Presidente	Adriano	PALOZZI	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
Vice Presidente	Devid	PORRELLO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
Consigliere Segretario	Michela	DI BIASE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
Consigliere Segretario	Daniele	GIANNINI	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
Consigliere Segretario	Gianluca	QUADRANA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____

**VISTO PER IL PARERE DI REGOLARITA'
TECNICO-AMMINISTRATIVA**

IL DIRIGENTE
F.to dott. Nicola Edoardo Troilo

**VISTO PER IL PARERE DI REGOLARITA'
CONTABILE**

IL DIRIGENTE
F.to dott. Giorgio Venanzi

RILEVA

NON RILEVA

L'Ufficio di presidenza

Su proposta del Presidente del Consiglio

- VISTA la legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1, (Nuovo Statuto della Regione Lazio) e successive modifiche;
- VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale);
- VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni) e successive modifiche ed in particolare l'articolo 14 contenente le disposizioni in ordine alla nomina dei componenti, durata e compiti dell'Organismo indipendente di valutazione (OIV);
- VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e successive modifiche ed in particolare l'articolo 7, comma 6 quater;
- VISTA la legge regionale 16 marzo 2011, n. 1 (Norme in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle amministrazioni regionali. Modifiche alla legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale" e successive modifiche) e successive modifiche ed in particolare il Capo IV;
- VISTO il decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 2 dicembre 2016 con il quale è stato istituito l'Elenco nazionale dei componenti degli organismi indipendenti della performance;
- VISTO il Regolamento di organizzazione del Consiglio regionale, approvato con deliberazione dell'Ufficio di presidenza 29 gennaio 2003, n. 3, e successive modifiche, di seguito denominato Regolamento, e, in particolare, la sezione I bis, del capo VI, del titolo VI;
- CONSIDERATO che alla luce delle modifiche legislative intervenute in tema di misurazione e valutazione della performance, nonché di composizione, funzionamento e compiti dell'OIV, è necessario procedere ad un riordino delle relative disposizioni contenute nel Regolamento al fine di renderle coerenti con la intervenuta normativa e di eliminare le antinomie;

- RITENUTO che il lavoro di approfondimento, propedeutico alla elaborazione della proposta di Regolamento di organizzazione, svolto dal gruppo di lavoro denominato "Gruppo di lavoro per la predisposizione della proposta di Regolamento di Organizzazione" costituito con determinazione 22 settembre 2017, n. 668 e segnatamente le disposizioni relative all'OIV sia un valido supporto ai fini delle modifiche da apportare al Regolamento;
- VISTO l'Allegato A (Sostituzione della sezione I bis, del capo VI, del titolo VI del Regolamento);
- VISTA la determinazione 20 luglio 2017, n. 553 (Nomina del Presidente e dei due componenti dell'Organismo Indipendente di Valutazione del Consiglio regionale del Lazio. Approvazione dell'avviso pubblico.);
- RITENUTO di dare mandato al Segretario generale di porre in essere, alla luce delle modifiche del Regolamento di cui alla presente deliberazione, gli adempimenti necessari all'attivazione di una nuova procedura amministrativa per la nomina dei componenti dell'OIV, revocando la precedente;

all'unanimità dei presenti

Delibera

1. di approvare l'Allegato A (Sostituzione della sezione I bis, del capo VI, del titolo VI del Regolamento);
2. di dare mandato al Segretario generale di porre in essere, alla luce delle modifiche del Regolamento di cui alla presente deliberazione, gli adempimenti necessari all'attivazione di una nuova procedura amministrativa per la nomina dei componenti dell'OIV, revocando la precedente;
3. di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio e sul sito internet del Consiglio regionale.

Il Segretario
F.to Cinzia Felci

Il Presidente
F.to Daniele Leodori

ALLEGATO A ALLA DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA 16 MAGGIO 2018, N. 42

SOSTITUZIONE DELLA SEZIONE I BIS, DEL CAPO VI, DEL TITOLO VI DEL REGOLAMENTO

1. La Sezione I bis, del capo VI, del titolo VI del Regolamento è sostituita dalla presente:

<< SEZIONE I BIS

ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE

Art. 115 bis

(Composizione, nomina e durata)

1. L'Organismo indipendente di valutazione (OIV) di cui all'articolo 14 della legge regionale 16 marzo 2011, n. 1 (Norme in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle amministrazioni regionali. Modifiche alla legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale" e successive modifiche) e successive modifiche, riferisce direttamente agli organi di indirizzo politico-amministrativo del Consiglio regionale.

2. L'OIV è costituito da tre componenti, nominati dall'Ufficio di presidenza, nel rispetto, di norma, del principio delle pari opportunità, secondo le modalità previste dalla presente sezione, di cui uno con funzioni di presidente, dotati di elevata professionalità ed esperienza, maturata nel campo del management, della pianificazione e del controllo di gestione della misurazione e valutazione della prestazione e dei risultati.

3. I componenti dell'OIV sono nominati tra gli iscritti all'elenco nazionale di cui al decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 2 dicembre 2016 (Istituzione dell'Elenco nazionale dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione della performance), di seguito denominato nell'ambito della presente sezione Elenco, previa procedura selettiva pubblica.

4. Ai fini dell'adozione delle determinazioni di competenza dell'Ufficio di presidenza, il segretario generale trasmette al Presidente del Consiglio le domande pervenute a seguito dell'avviso, corredate della relativa istruttoria tecnico amministrativa curata dalla struttura di cui all'articolo 115 septies, comma 4.

5. Ai fini della nomina dei componenti dell'OIV, si tiene conto dei requisiti professionali posseduti dai candidati accertati attraverso una valutazione dei curricula e di un eventuale colloquio. L'incarico di Presidente dell'OIV può essere affidato esclusivamente a soggetti collocati nella fascia professionale 3 dell'Elenco. L'incarico di componente dell'OIV può essere affidato a soggetti collocati in una delle tre fasce professionali del medesimo Elenco.

6. L'avviso di selezione e il relativo esito sono pubblicati sul sito istituzionale del Consiglio regionale e sulla sezione del sito istituzionale del Dipartimento della Funzione pubblica dedicato alla *performance*.

7. La deliberazione dell'Ufficio di presidenza, con la quale è costituito l'OIV e sono nominati i componenti, è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione e sul sito istituzionale del Consiglio regionale. Sul sito istituzionale del Consiglio regionale sono altresì pubblicati i curricula dei componenti e il compenso percepito. L'atto di nomina è trasmesso all'organo statale competente in materia.

8. I componenti dell'OIV durano in carica tre anni e possono essere rinnovati nella carica una sola volta, previa procedura selettiva pubblica.

9. L'Ufficio di presidenza, in caso di gravi inadempienze da parte dell'OIV, può, motivando, deciderne lo scioglimento anticipato.

Art. 115 ter
(Incompatibilità)

1. In conformità a quanto disposto dagli articoli 14, comma 8, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni) e successive modifiche e 14, comma 4, della l.r. 1/2011, non possono essere nominati componenti dell'OIV:

a) i dipendenti del Consiglio regionale e di altre amministrazioni o enti in posizione di comando presso il Consiglio;

b) coloro che ricoprono ruoli o comunque incarichi presso società o enti controllati dalla Regione;

c) coloro che rivestono incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni ovvero che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la nomina;

d) coloro che hanno legami di parentela o affinità entro il quarto grado con i dirigenti delle strutture amministrative.

2. Ai componenti dell'OIV si applicano le disposizioni previste dall'articolo 8 del decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 2 dicembre 2016.

3. Entro quindici giorni dalla comunicazione del provvedimento di nomina, i componenti rilasciano una dichiarazione sull'inesistenza o l'avvenuta rimozione delle cause di incompatibilità di cui ai commi 1 e 2, nonché comunicano, tempestivamente, la sopravvenienza delle stesse.

Art. 115 quater
(Decadenza)

1. I componenti dell'OIV decadono dall'incarico:

a) al venir meno dei requisiti necessari per l'iscrizione nell'Elenco, ovvero in caso di decadenza o cancellazione dallo stesso, ovvero in casi di mancato rinnovo dell'iscrizione all'Elenco medesimo. La struttura tecnica permanente di supporto all'OIV di cui all'articolo 115 septies, con cadenza almeno annuale, accerta la permanenza nell'Elenco degli stessi;

b) qualora sopravvenga una delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 115 ter, commi 1 e 2 e l'interessato non provveda a determinarne la cessazione;

c) qualora non intervengano a tre sedute consecutive, salvo giustificato motivo da comunicare tempestivamente al Presidente dell'OIV.

2. Le cause di decadenza di cui al comma 1, lettere a) e b), sono contestate all'interessato, dall'Ufficio di presidenza, con l'invito a presentare proprie osservazioni entro un termine stabilito e, ove possibile, a far cessare la causa di incompatibilità entro quindici giorni dal ricevimento della contestazione medesima.

3. La causa di decadenza di cui al comma 1, lettera c), è contestata all'interessato dall'Ufficio di presidenza su segnalazione del Presidente dell'OIV, con l'invito a presentare proprie osservazioni entro un termine stabilito.

4. Trascorso i termini di cui ai commi 2 e 3, l'Ufficio di presidenza dichiara la decadenza.

5. Il provvedimento di decadenza è comunicato all'interessato e al Presidente dell'OIV e ad altri eventuali soggetti previsti dalla normativa in materia.

Art. 115 quinquies
(Dimissioni)

1. Le dimissioni di un componente dell'OIV sono presentate al Presidente dell'OIV stesso, che provvede a darne tempestiva comunicazione all'Ufficio di presidenza. L'OIV prende atto nella prima seduta successiva alla data di trasmissione della lettera di dimissioni.

2. Il Presidente comunica, in forma scritta, le proprie dimissioni all'OIV e all'Ufficio di Presidenza.

3. L'Ufficio di presidenza prende atto delle dimissioni di cui ai commi 1 e 2 e provvede all'adozione dei provvedimenti necessari per la sostituzione dei componenti dimissionari.

Art. 115 sexies
(Funzioni)

1. L'OIV, secondo quanto previsto dall'articolo 15 della l.r. 1/2011, sovrintende al funzionamento complessivo del sistema della valutazione, dei controlli interni, della trasparenza e dell'integrità, proponendo all'Ufficio di presidenza la valutazione dei dirigenti apicali e l'attribuzione dei premi. Comunica, inoltre, le criticità riscontrate nello svolgimento della propria attività agli organi competenti.

2. L'OIV, in particolare, svolge i seguenti compiti:

a) monitora il funzionamento complessivo del sistema di valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso, anche formulando proposte e raccomandazioni all'Ufficio di presidenza e al segretario generale;

b) comunica tempestivamente le criticità riscontrate all'Ufficio di presidenza e al segretario generale;

c) valida la relazione sulla performance;

d) garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione, nonché dell'utilizzo dei premi;

e) propone, sulla base del sistema di misurazione e valutazione della *performance*, all'Ufficio di presidenza, la valutazione annuale dei dirigenti apicali e l'attribuzione ad essi dei premi;

f) promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità;

g) verifica la coerenza tra gli obiettivi previsti nel Piano triennale per la prevenzione della corruzione di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) e quelli indicati nel Piano della performance, valutando altresì l'adeguatezza dei relativi indicatori;

h) verifica i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari opportunità;

i) verifica l'adozione delle misure organizzative volte promuovere la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti di cui all'articolo 14, comma 1 e 2 della legge 7 agosto 2015, n. 125 (Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione dell'amministrazione pubblica), avvalendosi eventualmente anche della collaborazione con il Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni di cui al titolo VII, capo I.

3. Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 2, l'OIV ha accesso a tutti gli atti e documenti in possesso dell'amministrazione, utili all'espletamento dei propri compiti, nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali. Tale accesso è garantito senza ritardo. L'OIV ha altresì accesso diretto a tutti i sistemi informativi dell'amministrazione, ivi incluso il sistema di controllo di gestione, e può accedere a tutti i luoghi all'interno dell'amministrazione, al fine di svolgere le verifiche necessarie all'espletamento delle proprie funzioni, potendo agire anche in collaborazione con gli organismi di controllo di regolarità amministrativa e contabile dell'amministrazione. Nel caso di riscontro di gravi irregolarità, l'OIV effettua ogni opportuna segnalazione all'Ufficio di presidenza e al segretario generale.

Art. 115 septies
(Funzionamento)

1. L'OIV è convocato dal Presidente e per la validità delle sedute è richiesto l'intervento di almeno due componenti.
2. L'OIV decide a maggioranza dei presenti e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.
3. L'OIV si riunisce secondo le esigenze dell'amministrazione e, comunque, almeno una volta al mese.
4. Il segretario generale, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, della l.r. 1/2011 costituisce, senza nuovi e maggiori oneri, la struttura tecnica permanente di supporto all'OIV. >>